

manimmo



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

24324-25

T.A

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -

Antonella Di Stasi

Enrico Mengoni

Ubalda Macrì

Alessandro Maria Andronio - Relatore -

Sent. n. sez. 634

C.C. - 09/04/2025

R.G.N. 2209/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Bologna
nei confronti di:

avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 31 maggio 2024;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Assunta Cocomello, che ha chiesto che la sentenza sia annullata senza
rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2024, il GUP del Tribunale di Forlì, accogliendo
la richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato
all'imputato la pena di anni 2 di reclusione - con sospensione condizionale
subordinata al positivo svolgimento di un percorso di recupero ex art. 165 cod.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

AM

pen. – per i seguenti reati: capo 1) art. 612-*bis*, primo e secondo comma, cod. pen., perché, con reiterate molestie e minacce nei confronti di una donna, con cui aveva avuto una relazione, cagionava nella persona offesa un perdurante e grave stato d'ansia nonché il fondato timore per la propria incolumità; con l'aggravante di cui all'art. 612-*bis*, comma 2 cod. pen. per aver commesso il fatto mediante l'uso di strumenti informatici e telematici e ai danni di persona e alla quale l'autore era stato legato sentimentalmente; capo 2) art. 624-*bis*, secondo comma, cod. pen. perché, in una delle condotte di pedinamento attuate nei confronti della vittima nell'ambito del fatto descritto al capo 1), dopo aver molestato la donna chiedendo di riprendere la loro relazione, le sottraeva la borsa impossessandosi di tutto il suo contenuto; capo 3) artt. 56, 61, n. 11), e 609-*bis* cod. pen., perché, dinanzi ai reiterati rifiuti opposti dalla propria coinquilina, a seguito di ripetute richieste sessuali, sfondava la porta del bagno e prendeva la donna a pugni e a calci minacciandola di morte, trascinandola successivamente in camera da letto e minacciandola con un coltello alla gola per avere un rapporto sessuale; condotta che non giungeva a consumazione solo per cause indipendenti dall'autore; con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen., per avere commesso il fatto nei confronti di persona coabitante; capo 4) artt. 582 e 585 cod. pen., in relazione all'art. 576, nn. 1) e 5), cod. pen. ed in relazione all'art. 577, n. 1), cod. pen., perché, con le modalità violente e nelle circostanze descritte al capo 3), cagionava alla persona offesa lesioni personali guaribili in giorni 30.

2. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 80, secondo comma, e 624-*bis*, secondo comma, cod. pen., per avere applicato, ritenuta la continuazione tra tutti i delitti in contestazione, una pena base inferiore al minimo edittale per il delitto di cui all'art. 624-*bis*, secondo comma, cod. pen., contestato al capo 2) di imputazione. Nello specifico, il Tribunale avrebbe correttamente individuato il reato più grave nel capo 3), tentata violenza sessuale, ma avrebbe applicato il minimo edittale previsto per la fattispecie tentata, ossia due anni, inferiore a quello previsto dall'art. 624-*bis*, comma 2 cod. pen. per il furto con strappo del capo 2) di imputazione; minimo pari al doppio, ossia a 4 anni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Nell'applicare la continuazione, il giudice di merito ha individuato correttamente il reato più grave in quello di cui al capo 3) di imputazione, in quanto, in presenza di una pluralità di delitti (o di contravvenzioni), è giurisprudenza consolidata che si debba considerare più grave il delitto (o la contravvenzione) che ha il massimo edittale più elevato; in presenza di un massimo edittale identico, occorre avere riguardo al delitto (o alla contravvenzione) con il minimo edittale più elevato (*ex multis*, Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Rv. 209487; Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Rv. 271031; Sez. 5, n. 13573 del 20/01/2012, Rv. 253299).

Ebbene, fermo restando il criterio di individuazione della violazione più grave sopra enunciato, qualora il giudice intenda graduare al livello più basso la dosimetria della pena, non gli è tuttavia consentito applicare una pena-base inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall'identità del disegno (*ex plurimis*, Sez. U. n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255348; Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 12/06/2020, Rv. 279275). Pertanto, in caso di reati unificati dall'identità del disegno criminoso in ordine ai quali debba trovare applicazione una pena di identica specie, ove uno di essi sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altra con pena più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto non può essere inferiore alla seconda previsione edittale.

Più specificamente, in tema di patteggiamento, deve essere annullata senza rinvio ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto dà luogo all'applicazione di una pena illegale, la sentenza che recepisce un accordo tra le parti relativamente ad un reato continuato per il quale la pena base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al minimo edittale di altro reato considerato satellite (Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Rv. 274600). E non può farsi ricorso alla procedura di rettificazione prevista dall'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., per applicare d'ufficio, una misura della pena esulante dall'accordo intervenuto, in quanto l'imputato, di fronte ad essa, avrebbe potuto non rinnovare la richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e optare per il rito ordinario.

2. Per queste ragioni, quindi, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì per il corso ulteriore. Nel giudizio conseguente all'annullamento senza rinvio della sentenza di "patteggiamento" (art. 444 cod. proc. pen.) determinata da illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e, pertanto, non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247841).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 9/04/2025.

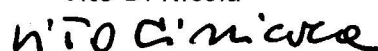
Il Consigliere estensore

Alessandro Maria Andronio



Il Presidente

Vito Di Nicola



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



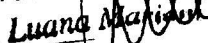
Depositata in Cancelleria

Oggi,

- 2 LUG. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Luana Mariani